



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

(V. Stampato n. 3057)

*approvato, in sede di prima deliberazione,
dal Senato della Repubblica il 18 aprile 2012*

(V. Stampato Camera n. 5148)

*approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione,
dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 2012*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 ottobre 2012*

**Modifica dell’articolo 13 dello Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1**

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL
SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 13 della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1)*

1. L'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *1.* Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.